

Ricorso proposto il 16 maggio 2023 — Symrise / Commissione**(Causa T-263/23)**

(2023/C 235/82)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Symrise AG (Holzminden, Germania) (rappresentanti: T. Kuhn, M. Rust, T.M. Wienke, L. Bär e J. Jourdan, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione, C(2023) 1103 final, del 10 febbraio 2023, che ordina degli accertamenti presso la Symrise AG e tutte le sue società figlie che la stessa controlla direttamente e indirettamente ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003⁽¹⁾ del Consiglio (AT.40826 — Rose);
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali della ricorrente all'inviolabilità dei suoi locali privati e della sua privacy, come garantiti dall'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali. La ricorrente sostiene che la decisione che ordina degli accertamenti presso i suoi locali è (i) arbitraria, in quanto la Commissione non disponeva di indizi sufficienti che fornissero ragionevoli motivi per sospettare il coinvolgimento della ricorrente in una qualsivoglia violazione del diritto della concorrenza, e (ii) costituisce un'ingerenza sproporzionata nei suoi diritti fondamentali all'inviolabilità dei locali privati e della privacy, in quanto non contiene alcuna limitazione temporale.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 e dell'obbligo di motivazione della Commissione di cui all'articolo 296, paragrafo 2, TFUE. La ricorrente sostiene che la decisione viola l'obbligo della Commissione di specificare in modo chiaro e preciso l'oggetto degli accertamenti, in violazione dell'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 e dell'obbligo della Commissione di motivare chiaramente le sue decisioni. Più nello specifico, la formulazione della decisione era tale da non mettere la ricorrente in condizione di comprendere la portata degli accertamenti e, quindi, di esercitare i propri diritti di difesa.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).

Ricorso proposto l'11 maggio 2023 — VDK/Commissione**(Causa T-265/23)**

(2023/C 235/83)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti**

Ricorrente: Verband der Deutschen Kutter- und Küstenfischer e.V. (VDK) (Amburgo, Germania) (rappresentante: avvocato M. Waller)

Convenuta: Commissione europea